

Bozza di CONVENZIONE

(art. 30 del Dlgs del 18 agosto 2000 n. 267)

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL PO E DEL MORBASCO

Tra i Comuni di:

- CREMONA	(C.F. 00297960197)	rappresentato dal Sindaco;
- GERRE DE' CAPRIOLI	(C.F. 00304840192)	rappresentato dal Sindaco;
- BONEMERSE	(C.F. 01637180199)	rappresentato dal Sindaco;
- CASTELVERDE	(C.F. 00299440198)	rappresentato dal Sindaco;
- SESTO ED UNITI	(C.F. 00302640198)	rappresentato dal Sindaco;
- SPINADESCO	(C.F. 80003390194)	rappresentato dal Sindaco;
- STAGNO LOMBARDO	(C.F. 00304830193)	rappresentato dal Sindaco;
- PIEVE D'OLMI	(C.F. 80003290196)	rappresentato dal Sindaco;
- SAN DANIELE PO	(C.F. 00303600191)	rappresentato dal Sindaco;
- MOTTA BALUFFI	(C.F. 00326780194)	rappresentato dal Sindaco;

Premessa

I PLIS sono istituiti ai sensi della L. R. n. 86/83 e s. m. e finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale "del Po e del Morbasco" (di seguito denominato semplicemente PLIS), ricade in parte nel Territorio del Comune di Gerre de' Caprioli, di Bonemerse, di Castelverde, di Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, **Motta Baluffi** ed in parte nel territorio del Comune di Cremona.

Il PLIS del Comune di Gerre de' Caprioli è stato riconosciuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44588 del 30 luglio 1999, quello del comune di Bonemerse con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 18 luglio 2006, e con successivo decreto dirigenziale n. 149 del 2012 della Provincia di Cremona è stato riconosciuto il passaggio dal "PLIS della Golena del Po" al "PLIS del Po e del Morbasco", mentre quello del Comune di Cremona è stato riconosciuto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 548 del 21 ottobre 2003 ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 86/83 art. 34 e s.m.

Il Parco della Golena del Po nel comune di Pieve d'Olmi è stato riconosciuto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 549 del 21/10/2003, il Parco locale di interesse sovracomunale "della

Golena del Po” nel comune di San Daniele Po è stato riconosciuto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 260 del 13/04/2004.

il Parco locale di interesse sovracomunale “della Golena del Po” nel comune di San Daniele Po è stato riconosciuto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 260 del 13/04/2004.

Con decreto dirigenziale n. 83 del 25/05/2004 della Provincia di Cremona sono state approvate le modalità di pianificazione e di gestione del Parco locale di interesse sovracomunale della Golena del Po nel Comune di San Daniele Po.

Con decreto dirigenziale n. 10 del 19 gennaio 2004 della Provincia di Cremona, sono state approvate le “modalità di pianificazione e di gestione del PLIS del Po e del Morbasco” coerentemente a quanto previsto dalla D. G. R. 1 ottobre 2001 n. 7/6296 che in particolare stabilisce, nel caso in cui il Parco interessa il territorio di più Comuni, che occorre che gli stessi individuino la forma di gestione più idonea, scegliendo tra quelle previste dal testo unico sugli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000. La successiva D. G. R. 12 dicembre 2007 n. 8/6148 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di PLIS”, al punto 7 – Forme di gestione – conferma la necessità d’individuare la più idonea forma di gestione del parco, nello specifico indicando la forma convenzionale o l’istituzione consortile.

I Comuni di Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo hanno approvato la variante al loro P.G.T. perimetrando un’area denominata Parco del Po e del Morbasco.

I Comuni di Pieve d’Olmi e San Daniele Po hanno approvato la variante al loro P.G.T. perimetrando un’area denominata Parco locale di interesse sovracomunale della Golena del Po.

Il Comune di Motta Baluffi ha provveduto alla perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale identificando il limite territoriale di parco di propria competenza.

In ragione di quanto esposto, i Comuni di Cremona, di Bonemerse, di Gerre de’ Caprioli, di Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po e **Motta Baluffi**, hanno scelto la forma convenzionale a seguito della quale verrà richiesto l’ampliamento dei confini dell’attuale P.L.I.S. Nella Convenzione è previsto un Comune “capofila” che assicura la gestione del parco con un proprio ufficio e la costituzione di una Commissione di gestione che si occupi, tra l’altro, dei piani gestionali annuali, delle contestuali verifiche di attuazione, e delle proposte riguardo alle quote finanziarie necessarie per l’attuazione dei piani.

Quindi, i Comuni di Cremona, di Bonemerse, di Gerre de’ Caprioli, di Castelveverde, di Sesto ed Uniti, di Spinadesco e di Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po e **Motta Baluffi**, si danno reciprocamente atto che la sede di rappresentanza del parco sia individuata nella Corte Bugatti di proprietà del Comune di Gerre de’ Caprioli, in quanto oggetto di specifico recupero funzionale ed architettonico terminato nel 2014, promosso da Comunità Europea, Fondazione Cariplo, Regione e Provincia (Asse 4 POR-FERS 2007-2014) per la finalità sopra espressa ed inserito nel tracciato ISOLE E FORESTE.

A fronte della scelta della forma di gestione dei Comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de’ Caprioli, Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele

Po e **Motta Baluffi**, nonché dell'approvazione della presente Convenzione, rispettivamente con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , con Delibera di C.C. n. del , i Comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Pieve d'Olimi, San Daniele Po e **Motta Baluffi** stipulano la presente Convenzione per la Gestione del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale denominato "PLIS del Po e del Morbasco".

Art. 1 – Natura della Convenzione

Ai sensi dell'art. 30 Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) i Comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Pieve d'Olimi, San Daniele Po e **Motta Baluffi**, si convenzionano per la gestione associata del "PLIS del Po e del Morbasco".

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi indicati ai successivi articoli, i Comuni di Cremona, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Castelveverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Pieve d'Olimi, San Daniele Po e **Motta Baluffi**, nominano quale Comune capofila il Comune di Cremona.

Art. 2 – Durata della Convenzione.

La presente Convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla Legge, dalla presente convenzione. La durata può essere prorogata, con specifiche deliberazioni delle Amministrazioni firmatarie.

La cessazione anticipata della Convenzione potrà avvenire solo in caso di unanime Deliberazione dei Comuni aderenti.

Art. 3 - Stipulazione e rescissione della Convenzione

Durante la vigenza della presente Convenzione altri Comuni che condividono l'istituzione del PLIS, nel rispetto della continuità territoriale, e previo assenso di tutti i Comuni firmatari della presente, possono aderire con formale delibera.

In tal caso i Comuni convenzionati dovranno approvare l'estensione della convenzione del Parco, mediante modifica dell'art. 1, mentre il Comune di nuova adesione dovrà approvare la Convenzione con apposita delibera, indi sottoscrive con i Comuni convenzionati la Convenzione modificata.

Potranno altresì aderire direttamente le Unioni di Comuni alle quali partecipano gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione.

I Comuni o le Unioni che intendano recedere dalla presente Convenzione, potranno farlo con apposita deliberazione, che dovrà essere comunicata al Comune capofila almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ogni anno solare. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo.

Nulla è dovuto al Comune o all'Unione recedente nel caso di recesso. Il Comune o l'Unione che recede, resta impegnato per le obbligazioni assunte dal Comune capofila ed autorizzate dalla Commissione di Gestione, limitatamente all'acquisto di beni mobili, attrezzature ed automezzi, agli impegni relativi al Piano di gestione dell'anno in corso ed ai cofinanziamenti o progetti con contributo in corso.

Art. 4 - Finalità e Funzioni

La Convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa, tecnica e di vigilanza del "PLIS del Po e del Morbasco", la sua valorizzazione ai fini ambientali, sociali e turistici, tramite l'apporto diretto del Comune capofila, e la collaborazione dei comuni associati in una logica di gestione associata e paritetica del PLIS.

Gli scopi della gestione associata del PLIS sono:

- **stabilire le necessarie azioni sinergiche** necessarie alla reale gestione del Parco che devono essere intraprese tra le Amministrazioni Comunali aderenti alla presente convenzione;
- **la gestione/attuazione del PLIS mediante il Programma Pluriennale degli Interventi**, riferito a un arco di tempo di almeno tre anni, redatto dal Comune capofila sulla base del Decreto di Giunta Regionale vigente e approvato dalla Commissione di Gestione; Tra le priorità dovranno essere considerate:
 - il rilievo e lo studio delle emergenze ambientali e paesaggistiche del territorio del PLIS;
 - la conservazione e/o recupero degli ambienti naturali o semi naturali nonché le valenze di carattere architettonico;
 - il recupero delle aree degradate o soggette a passate escavazioni;
 - l'acquisizione della disponibilità di aree ed immobili necessari al conseguimento degli obiettivi del PLIS;
- **la gestione/attuazione del PLIS tramite il Piano annuale**, con particolare riferimento alle manutenzioni, alla raccolta rifiuti e alla gestione degli eventi.
- **coordinare gli interventi** per la realizzazione delle attrezzature e dei percorsi e per la messa a dimora delle piante e le cure colturali;
- **definire una cartellonistica unitaria**, nonché la tipologia delle attrezzature e dell'arredo;
- **concordare le modalità per la partecipazione** ad eventuali bandi di finanziamento per progetti di rilevanza sovracomunale.
- **l'approvazione di uno o più Regolamenti del PLIS** con lo scopo di definire le modalità gestionali delle aree del PLIS in rapporto ai loro possibili usi ed alla loro qualità paesaggistica e biologica;

- **fornire indirizzi di sostenibilità delle attività di gestione del territorio** relativamente alle aree ricomprese nel PLIS;
- **la promozione di forme di collaborazione** con:
 - gli agricoltori, per mantenere o (re)introdurre le colture tradizionali e/o biologiche, per favorire la diversificazione delle funzioni agricole, nonché usi alternativi di valorizzazione del territorio, fornendo un adeguato supporto tecnico, ed eventualmente economico;
 - gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree all'interno del Parco;
 - le imprese/cooperative sociali, le associazioni ambientaliste ed altre associazioni che possono operare per la tutela e la valorizzazione delle aree del PLIS;
 - i comuni limitrofi, per l'estensione territoriale del Parco;
 - le scuole del territorio di ogni ordine e grado
- **attivare la vigilanza sui territori del PLIS**, avvalendosi anche, per le rispettive competenze, della Polizia Locale dei Comuni e, previo accordo, con la Provincia di Cremona Servizio di Vigilanza Ecologica volontaria secondo le vigenti normative;
- **coordinare studi e ricerche** riguardanti il territorio e la diffusione delle informazioni sul PLIS, redigendo anche specifiche pubblicazioni;
- **gestire lo svolgimento** di giornate dedicate sull'intera area del PLIS, coordinando la diffusione delle informazioni sulle attività che vi verranno organizzate;

Art. 5 – Commissione di Gestione

Sono organi intercomunali deputati alla gestione del PLIS la: Commissione di Gestione.

Gli Enti stipulanti costituiscono: una Commissione di Gestione, composta dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori o da loro delegati, (membri di Giunta).

La Commissione si riunisce di norma almeno una volta all'anno, o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei membri aventi diritto al voto, ovvero almeno **sei** presenti fra i quali il rappresentante del comune capofila.

Le deliberazioni della Commissione di Gestione s'intendono valide quando riportino un numero di voti maggiori o uguali alla metà più uno dei votanti e comunque, in caso di delibere relative a progetti con sviluppi sul territorio, quando riportino anche il voto favorevole del rappresentante del Comune sul cui territorio insiste il progetto stesso. Le deliberazioni della Commissione di Gestione impegnano le Amministrazioni Comunali convenzionate e, ove occorra, possono dare luogo ad Accordi di Programma.

La Commissione di Gestione è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

È di competenza della Commissione di Gestione:

- Esercitare attività d'indirizzo, direttiva, controllo e verifica, e definire i programmi da attuare, nonché adottare gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.

- Approvare i programmi pluriennali di intervento, che comprendono le spese di investimento del PLIS, approvandone i costi.
- Approvare il Programma annuale e il Regolamento per l'erogazione e gestione delle risorse economiche umane e strumentali e la sua attuazione.
- Stabilire in termini monetari le quote necessarie alla realizzazione del Programma annuale di cui al punto precedente e le quote di partecipazione di cui al successivo art. 7.
- Definire la previsione delle spese di gestione, da sottoporre per la presa d'atto alle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati.
- Autorizzare i "progetti di intervento", anteriormente alla realizzazione per il tramite dei Comuni competenti.
- Definire la relazione annuale ed il rendiconto annuale, da sottoporre per l'approvazione alle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati.

Art. 6 – Compiti del Comune Capofila

Il Comune capofila svolge le funzioni tecniche – amministrative per le quali riceverà apposita delega da parte della Commissione di Gestione, anche con la collaborazione dei Tecnici dei comuni aderenti alla convenzione.

In virtù della delega acquisita è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi i contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite. Inoltre, per conseguire tali scopi il Comune capofila, preso atto degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Commissione di Gestione, in nome e per conto degli Enti stipulanti:

- propone alla Provincia gli interventi finanziari occorrenti alla gestione/attuazione del PLIS;
- promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- svolge attività tecnica – amministrativa di elaborazione e progettazione, inerente alle attività afferenti il PLIS;
- attiva la vigilanza sul territorio del PLIS;
- provvede ad inoltrare le richieste di contributo per la realizzazione e la gestione del PLIS presso le competenti istituzioni.

Art. 7 – Rapporti finanziari

Le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione, così come previste nel bilancio preventivo, sono così ripartite tra gli Enti stipulanti:

- 60% in base al numero degli abitanti, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente;
- 40% in base alla superficie territoriale conferita al PLIS;

Per quanto riguarda le quote relative agli interventi straordinari, la suddivisione verrà proposta di volta in volta dal Comitato di Gestione al momento della redazione dei Piani annuali e triennali degli interventi.

Il Comune capofila istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, solo per le spese di gestione, in conto corrente.

Il Comune capofila conforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Ha l'obbligo del pareggio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In particolare gli impegni di spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio. Ulteriori impegni rispetto ai valori iniziali devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese in modo da garantire il pareggio.

Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento delle spese di gestione.

Il Comune Capofila ha facoltà di chiedere la decadenza dalla Convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.

La Regione Lombardia, la Provincia di Cremona ed altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle spese di gestione del PLIS trasferendo i propri contributi interamente al Comune capofila che provvederà ad iscriverli nella previsione delle spese di gestione.

Gli Enti stipulanti si obbligano al puntuale versamento delle quote relative alla spesa di gestione annuale, come da riparto approvato contestualmente al Bilancio.

In caso di ritardato pagamento, gli Enti stipulanti autorizzano il Comune capofila ad avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste dalle Leggi amministrative e civili, sono dovuti agli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR).

Per quanto riguarda le spese di investimento, gli Enti stipulanti effettuano spese in conto capitale mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione delle spese d'investimento, secondo i piani di riparto definiti dalla Commissione di Gestione e approvate dalle Giunte Comunali, unitamente ai contributi per progetti, finalizzati ad investimenti, eventualmente erogati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Cremona e da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 8 – Gestione delle attività convenzionali

Il Comune capofila provvede alla gestione delle attività delegate mediante i propri uffici, avvalendosi, se del caso, della collaborazione dei Comuni convenzionati e di altri Enti, Istituzioni e Associazioni che condividano le finalità e gli obiettivi definiti dalla Commissione di gestione, assumendo con essi le tipologie di rapporti ritenuti più idonei. I rapporti sopra definiti dovranno essere esplicitati nella Previsione di Spesa di Gestione di ogni anno.

I compiti gestionali delegati al Comune capofila sono tutti quelli necessari ad assicurare una valida gestione, e in particolare:

- coordinare l'informazione relativa alla esecuzione dei progetti attuativi del Programma Pluriennale degli Interventi e relazionare sugli stessi la Commissione di Gestione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto dal Piano annuale relazionando alla Commissione di Gestione;
- mantenere una costante relazione con gli uffici tecnici comunali degli Enti stipulanti, anche attraverso costanti rapporti formali ed informali;
- svolgere attività di promozione e ricerca di finanziamenti;
- promuovere e coordinare attività con altri soggetti (imprese/cooperative sociali, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, in particolare agricoltori, etc.);
- esercitare la sorveglianza sul parco con proprio personale di vigilanza o mediante intesa con i servizi di vigilanza dei singoli Comuni, nonché della Provincia di Cremona.

Il comune capofila è altresì autorizzato a promuovere intese con gli Enti stipulanti, con i Comuni limitrofi e con la Provincia, per:

- l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria;
 - per l'attività di informazione del pubblico nonché per altre attività, in particolare il coordinamento e la promozione di iniziative di educazione ambientale e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, nonché la collaborazione con gli Enti competenti nella gestione ed ordinaria manutenzione delle attrezzature e delle infrastrutture realizzate all'interno del parco;
- per la consultazione di associazioni e delle forze di rappresentanza sociale, nonché dei singoli cittadini, per i processi decisionali correlati all'attuazione ed alla gestione delle attività convenzionali.

Art. 9 – Pubblicizzazione del PLIS

Il comune Capofila attiverà apposito sito attraverso il quale sarà possibile visionare ed avere notizia delle attività afferenti il PLIS.

Art. 10 - Norma Finale

La presente Convenzione, approvata dalle rispettive Amministrazioni con apposita deliberazione è sottoscritta dai Sindaci degli enti medesimi.

Per quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Ente	Legale Rappresentante
COMUNE DI CREMONA	IL SINDACO Gianluca Galimberti documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI	IL SINDACO Michel Marchi documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI BONEMERSE	IL SINDACO Luca Ferrarini documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI CASTELVERDE	IL SINDACO Graziella Locci documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI SESTO ED UNITI	IL SINDACO Carlo Vezzini documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI SPINADESCO	IL SINDACO Roberto Lazzari documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI STAGNO LOMBARDO	IL SINDACO Roberto Mariani documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI PIEVE D'OLMI	IL SINDACO Attilio Paolo Zabert documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI SAN DANIELE PO	IL SINDACO Davide Persico documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI MOTTA BALUFFI	IL SINDACO Antonietta Premoli documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

